

N. R.G. 432/24



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta - **Presidente**
dott. Luca Fuzio - **Giudice estensore**
dott. Luca Verzeni - **Giudice**

nel procedimento n. **432/2024** p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

GUALANDRIS MIRIAM (C.F. GLNMRM69L56I628O), nata a [REDACTED] il [REDACTED]

con l'assistenza dell'O.C.C. nominato, in persona del gestore della crisi dott. Marco Anesa

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 27.12.2024 da **GUALANDRIS MIRIAM** (C.F. GLNMRM69L56I628O), nata a [REDACTED] il [REDACTED] [REDACTED] per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art 27, co. 2 CCII*, atteso che la ricorrente è residente in [REDACTED] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;



rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitrice *ex art. 65 co.1 CCII* in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto preliminarmente, ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis C.C.I.I., che la sig. GUALANDRIS, in quanto debitore persona fisica, possa legittimamente accedere alla procedura di liquidazione controllata anche oltre l'anno dalla cancellazione dell'impresa individuale precedentemente gestita (nella fattispecie, BABLOO BAR DI GUALANDRIS MIRIAM);

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte: in particolare la sig. GUALANDRIS risulta avere debiti di importo pari ad euro 264.751,81, per lo più contratti in corso di esercizio dell'impresa individuale cessata;

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;

considerato che GUALANDRIS MIRIAM è proprietaria dell'immobile in comune [redacted] ove risiede, costituito da un appartamento al piano terra, un'autorimessa, un piccolo portico e una pertinenziale area cortilizia, censiti al Catasto dei Fabbricati al foglio 7 e identificati in catasto alle particelle [redacted]

[redacted]

[redacted]. L'immobile viene messo a disposizione dei creditori e il suo valore, che sulla base di una perizia datata 08.06.2016 era stato stimato in euro 225.000,00 è stato rideterminato dal gestore della crisi in base all'andamento del mercato immobiliare in circa euro 180.000,00.;

considerato che la ricorrente è altresì titolare di un'autovettura LANCIA YPSILON 1.2 5P targata [redacted] immatricolata in data 28.02.2013, acquistata usata in data 10.03.2014 al prezzo di euro 9.770,00, gravata da un fermo amministrativo dal 10.06.2024 e di minimo valore, in quanto gravemente incidentata, stimabile in circa euro 500,00;

considerato altresì che la sig. GUALANDRIS è titolare dei seguenti rapporti bancari: [redacted]

[redacted]



██
██
██
██
██
██

considerato, infine, che la ricorrente GUALANDRIS Miriam non è titolare di reddito da lavoro dipendente, in quanto dalla cessazione dell'attività non è stata in grado di reperire allo stato alcuna occupazione stabile, ma svolge solo lavori saltuari;

ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie in euro 2.100,00 per il mantenimento personale e della famiglia effettuata dalla ricorrente, che vive in un nucleo familiare composta dalla stessa e da ██████████, deve ritenersi congrua;

ritenuto in ogni caso che la debitrice mette a disposizione dei creditori l'immobile di proprietà, il cui valore stimato sarebbe in grado di consentire un significativo pagamento ai creditori, nonché le eventuali entrate che dovessero subentrare al netto delle spese necessarie al mantenimento della famiglia come sopra indicate (in ogni caso non inferiori al quinto della retribuzione media mensile, risultando tale quota pignorabile ex lege);

osservato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore, e che il compenso riconoscibile al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con le riduzioni di legge (di tal che il compenso esposto dal gestore nella relazione allegata appare sin d'ora esorbitante);

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Marco Anesa, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

■



Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **GUALANDRIS MIRIAM** (C.F. GLNMRM69L56I628O), nata a [REDACTED]

nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;

nomina liquidatore il dott. Marco Anesa;

ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengono di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito eventualmente percipiando della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di 4/5 mensili, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, con la precisazione che eventuali modifiche dell'importo potranno essere valutate solo in caso di mutamento della situazione attuale e dietro presentazione di apposita istanza;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Andrea Lavetti;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;



- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.
- Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 08.01.2025.

Il Giudice estensore
dott. Luca Fuzio

Il Presidente
dott. Vincenzo Domenico Scibetta

